



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine

Allegato A

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PASTI DEL PERSONALE DELLA FORZE DI POLIZIA IN ORDINE PUBBLICO FUORI SEDE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO (ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N.36/2023) PER LA DEFINIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO IN ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA DI UDINE PER IL PERIODO PRESUNTO 1 GIUGNO 2024 – 31 DICEMBRE 2024

Tra

la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine (C.F. 80007420302) nella persona del Prefetto di Udine

e

La società (C.F.____), con sede legale in via , nella persona di_____in qualità di legale rappresentante della stessa.

VISTO il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 - Regolamento di Contabilità Generale dello Stato.

VISTE le disposizioni in materia di somministrazione pasti e di pernottamento, servizi ricompresi nell’allegato IVX alla Direttiva 2014/24/UE ricomprese e regolamentati pertanto nel D.L.vo 36/2023 e in particolare all’art. 130;

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 - art. 3, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

ATTESO che bisogna predisporre un’adeguata gestione del servizio di alloggiamento per l’anno 2024;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Soggetti

Il presente contratto viene stipulato tra la Prefettura - UTG di Udine (di seguito Prefettura) e la società denominata (C.F.____ fornitura pasti.

Articolo 2

Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto la disponibilità massima di_____pasti giornalieri per il periodo dal 1 giugno al 31dicembre 2024.

Articolo 3

Responsabilità

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura - UTG sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Articolo 4

Determinazione dell'importo della convenzione

Per i pasti di volta in volta somministrati (pranzo e/o cena) la Prefettura corrisponderà l'importo massimo di €.

oltre IVA, per alloggio.

Articolo 5

Pagamenti

La Prefettura-UTG provvederà al pagamento degli oneri economici connessi all'attuazione della presente convenzione tenuto conto delle disposizioni che regolano le procedure dei pagamenti delle spese a carico delle Amministrazioni statali (quali verifica degli inadempimenti, DURC, etc.), nei limiti delle risorse assegnate.

La Prefettura liquiderà, dietro presentazione di fattura o documento equipollente, con cadenza mensile o, se più breve, al termine del soggiorno, le prestazioni oggetto della presente convenzione.

La liquidazione del corrispettivo avverrà in base alle effettive presenze.

A tal fine, il documento contabile dovrà essere corredato da prospetto riepilogativo delle presenze riferite al periodo oggetto di fatturazione.

Tutte le dovranno essere redatte obbligatoriamente in forma elettronica, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013. Al riguardo si segnala il codice univoco della Prefettura-U.T.G. di Udine: BGOKXX

Le parti inoltre, concordemente tra loro, convengono, come in effetti pattuiscono, che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 - comma 4 - del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che ha recepito la direttiva 2000/35/CE, così come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 ("disciplina dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali..."), di recepimento della direttiva 2011/7/UE ("relativa alla lotta contro i ritardi nei pagamenti..."), questa Prefettura - U.T.G. provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento della fattura (comprovata dal timbro di ricezione), atteso che l'accertamento della conformità del servizio alle previsioni contrattuali viene effettuata dal Reparto fruitore del servizio stesso che, solo successivamente, dopo le previste verifiche provvederà a trasmettere tempestivamente allo scrivente Ufficio, per la definitiva liquidazione, la documentazione di rito fermo restando la disponibilità di fondi da parte del Ministero dell'Interno.

Articolo 6

Durata

Gli effetti della presente convenzione hanno inizio **dal** _____ e avranno termine **il** _____, fatta salva, pertanto, la facoltà della Prefettura di cessazione anticipata senza oneri al venir meno delle esigenze.

Articolo 7

Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nella struttura devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui al d.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 9

Penalità

Ove si verificano omissioni e/o irregolarità nell'esecuzione di uno dei servizi oggetto della presente convenzione, lamentate dagli utenti e riscontrate fondate, previa contestazione, verrà applicata per ciascun

disservizio una penale pari ad almeno il 3% del corrispettivo mensile, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale maggior danno. La penale è applicata dietro semplice comunicazione alla Società affidataria, con provvedimento immediatamente esecutivo e trattenuta dal corrispettivo mensile.

Articolo 10

Recesso

La Prefettura si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione nei casi e nei modi previsti dalla legge ovvero nel caso di cessate esigenze.

Nulla è dovuto, in tal caso, alla Società se non per la parte che abbia già avuto esecuzione.

Articolo 11

Prevenzione interferenze illecite ed oneri a carico della Stazione appaltante

La Società si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

La Prefettura si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322., c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

Articolo 12

Risoluzione

La Prefettura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del CC, ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione per grave inadempienza e mancata somministrazione dei pasti di cui all'art. 2 della presente convenzione, previo semplice preavviso.

Costituiscono grave inadempienza per l'affidatario l'essere incorso per più di tre volte nell'applicazione delle penali di cui all'art. 9, nonché l'aver omesso di segnalare fatti e/o circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o grave danno alle strutture.

Articolo 13

Copertura assicurativa

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nelle esercizio di somministrazione pasti, l'ente gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.

Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti saranno a totale carico del Gestore, salvo il caso di uso improprio.

Articolo 14

Controversie

Nel corso dell'esecuzione del presente contratto, in caso di controversie il foro competente è il Tribunale di Udine

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, l'ente gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.

Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti saranno a totale carico del Gestore, salvo il caso di uso improprio.

Articolo 15

Tracciabilità dei flussi finanziari

La società impegna alla scrupolosa osservanza del disposto di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010; n.136, come modificato dal decreto legge n. 187 del 12.11.2010, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge n. 217 del 17.12.2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine si impegna a comunicare al committente gli estremi dei conti correnti bancari su cui effettuare i pagamenti con le generalità anagrafiche complete ed il codice fiscale, delle persone fisiche abilitate ad operare sul suddetto conto.

Il CIG (codice identificativo della gara) che dovrà essere indicato su qualsiasi documento attinente all'esecuzione della presente convenzione è: **CIG** _____.

Letto, approvato e sottoscritto.

Udine li,

L'affidatario

per la PREFETTURA - UTG DI UDINE
IL PREFETTO

Il Presidente